



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.ro 1120 del 14.09.2022

epd 43 del 12.09.2022

OGGETTO: PRESA D'ATTO SENTENZA N. 596/2021 DEL TRIBUNALE DI SALERNO – SEZIONE LAVORO – PROVVEDIMENTI

La presente deliberazione si compone di n.ro 4 pagine, di cui n.ro 0 allegati che formano parte integrante e sostanziale della stessa.

In data _____ i Dirigenti dell'UOC Gestione Risorse Umane propongono la presente deliberazione evidenziando se vi sono/non vi sono oneri, anche potenziali, a valere sul bilancio pubblico e attestandone, con la seguente sottoscrizione, che il presente provvedimento, alla stregua dell'istruttoria compiuta, e delle risultanze e degli atti tutti richiamati, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, è regolare e legittimo, nella forma e nella sostanza, ai sensi della vigente normativa e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della L. 20/94 e successive modifiche;

COORDINATORE
GESTIONE RISORSE UMANE

ONERI A VALERE SUL BILANCIO AZIENDALE

Dott.ssa Francesca Morelli _____

PARERI FAVOREVOLI DEI DIRIGENTI DELLE FUNZIONI CENTRALI

DATA	FUNZIONE CENTRALE	FIRMA LEGGIBILE
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

In data _____, il Dirigente dell'UOC Economico Finanziaria attesta la regolarità contabile e	SI	NO

- attestata la regolarità contabile della imputazione sul conto indicato ove rimane una disponibilità di _____ euro su una previsione a budget di _____ euro come attestato dal Dirigente proponente.

FIRMA _____

OGGETTO: PRESA D'ATTO SENTENZA N. 596/2021 DEL TRIBUNALE DI SALERNO – SEZIONE LAVORO – PROVVEDIMENTI

**IL COORDINATORE
GESTIONE RISORSE UMANE**

Premesso:

- Che con Delibera DG ASL Salerno 2 n. 513/2008, a seguito avviso interno con nota prot.4210/2007 e successivo provvedimento n. 9105/DG, è stato conferito al dipendente Dott. Omissis l'incarico Temporaneo di funzioni dirigenziali ex art. 19 d.lgs. 165/2001;
- Che ai sensi dell'art.6 del regolamento Aziendale della disciolta Asl Salerno 2 approvato con deliberazione del n. 626/2007: “ *...in caso di esigenze organizzative derivanti dall'urgenza di coprire posti per i quali è già prevista la procedura selettiva possono essere conferiti incarichi di funzioni dirigenziali anche con temporanea reggenza a persone dotate di particolare qualificazione e con provata esperienza , per un periodo di tempo, non superiore a 12 mesi e non prorogabile.* ” ;
- Che con disposizione n. 9105/2008 avente ad oggetto “Incarico di funzioni Dirigenziali” il Direttore Generale disponeva, il Dirigente Amministrativo Dott. Omissis in affiancamento al Dirigente Coordinatore GG.LL. dell'ex UU.SS.LL. con decorrenza dal 31/12/2008;
- Che con delibera DG ASL Salerno 1 n. 48 del 30/01/2009 il Dott. Omissis veniva assegnato in posizione di comando, per un periodo di massimo 24 mesi, in Staff alla Direzione Generale sottoscrivendo contratto individuale prot. n. 13/2009 con decorrenza 01/02/2009 fino al 31/01/2011;
- Che con Deliberazione del Commissario Straordinario della neoistituita Asl Salerno n.973 del 17/11/2009 veniva disposto l'annullamento in autotutela della deliberazione DG ASL Salerno 2 n. 513/2008;
- Che il Dott. Omissis, avverso tale deliberazione, proponeva avanti il Tribunale di Nocera Inferiore, in data 20/07/2010, ricorso diretto alla declaratoria del suo diritto allo svolgimento dell'incarico di cui al contratto prot. n. 13/2009;
- Che l'introdotta contenzioso, con sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 2086/2010, portava all'affermazione del diritto del ricorrente allo svolgimento dell'incarico di cui al contratto prot. n. 13/2009 : “ *.... Va premesso che, a differenza di quanto ritenuto in sede cautelare, la materia è regolata dall'art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001, tale norma infatti, che a mente del comma 6-ter come introdotto dal D.lgs. 150/2009 trova applicazione anche per le ASL, si riferisce alle ipotesi, come quella in esame di incarichi dirigenziali a tempo determinato.* ”
- Che con Deliberazione del Commissario Straordinario Asl Salerno n.1264/2011, in ottemperanza della Sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 2086/2010, disponeva:
 - di prorogare l'incarico fino al compimento del 5° anno complessivo in relazione a quanto disciplinato dall'art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001, comma 6-ter D.Lgs. n.150/2009;
 - di assegnare al Dott. Omissis l'incarico di responsabile della Struttura Semplice denominata Gestione Liquidatoria;
- Che deliberazione n. 1221/2014 e n. 511/2015 l' Asl Salerno ha disposto, tra l'altro, la proroga dell'incarico del Dott. Omissis fino al 31 Dicembre 2018;
- Che a seguito di valutazione positiva da parte del Collegio Tecnico ,e del mantenimento in servizio a tempo determinato, già titolare del contratto a triennale è stato, altresì, conferito al

dipendente con pari termine (31.12.2018) l'incarico di Responsabile di Struttura Semplice Gestione Liquidatoria (giusto contratto di conferimento prot. n. 6960/DG del 19/06/2015);

Rilevato:

- Che l'Asl Salerno in ottemperanza a quanto stabilito dal d.lgs. 75/2017 al fine di superare il precariato ha indetto con Deliberazione n. 60 del 01/08/2018 apposito Avviso Pubblico di indagine ricognitiva riservato a tutti i dipendenti in servizio presso l'ASL Salerno con contratto a tempo determinato ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, comma 1 del d.lgs. 75/2017 finalizzato all'avvio delle procedure di stabilizzazione (ex. comma 1 D.lgs. 75/2017).
- Che a seguito del predetto avviso il dott. Omissis presentava istanza di partecipazione prot. n. 189083 del 02/08/2018;
- Che a seguito di ulteriore approfondimento e della verifica del non possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 20 del d.lgs. 75/2017 il dott. Omissis è stato destinatario di provvedimento di proroga sino al 31.12.2019 deliberazione n. 433/2018;
- Che la predetta deliberazione disponeva, tra l'altro, oltre alla proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato sino al 31/12/2019: *"[...] e/o comunque fino alla conclusione e stabilizzazione degli aventi diritto delle procedure speciali di reclutamento previste dall'art. 20, co. 2, del precisato D.Lgs. n.75/2017, da bandire successivamente all'adozione del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2018/2020, la scadenza dei contratti di lavoro atipici attualmente in vigore a vario titolo in Azienda nei confronti del personale indicato nell'allegato elenco nominativo, fino all'adozione dei rispettivi provvedimenti definitivi"*;
- Che con deliberazione n 261/2018 veniva approvato il Piano Triennale 2018/2020 del Fabbisogno Provvisorio del Personale;

Considerato:

- Che il dott. Omissis in data 11/12/2019 ha adito il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, con ricorso avente ad oggetto "Richiesta di stabilizzazione come dirigente Amministrativo" con il quale ha chiesto di accertare e dichiarare **il diritto**, previa disapplicazione delle delibere 586/2019 integrata dalla delibera n. 637/2019 e n. 585/2019, a conseguire la stabilizzazione secondo le forme di cui al comma 1 dell'art. 20 del d.lgs.75/2017, e per l'effetto ad essere assunto a tempo indeterminato nella qualifica di Dirigente dell'Area Amministrativa;

Preso atto che :

- Il Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro, con Sentenza n.596/2021 ha rigettato il ricorso depositato dal Dott. Omissis, precisando tra l'altro che:
- *"[...] Se è vero che l'art. 20 del D.Lgs. 75/2017 non esige, al fine di accedere alla stabilizzazione, che il rapporto di lavoro "precario" sia in corso di svolgimento, è parimenti vero che la sussistenza di un rapporto di lavoro stabile alle dipendenze di altra P.A. costituisce un elemento inconciliabile con la ratio stessa della stabilizzazione della posizione lavorativa"*;
- *"Difatti, se il soggetto risulta ormai aver conseguito un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso la p.a, viene meno la logica stessa della stabilizzazione, che è una forma di reclutamento speciale riservata, in deroga al pubblico concorso, a coloro che siano appunto "precari"*;

- *“Il fine di ‘superamento del precariato’, chiaramente espresso dall’art. 20 del d.lgs. 75/2017, non può infatti essere interpretato nel senso della salvaguardia delle aspettative dei lavoratori precari correlate alla specifica qualifica e allo specifico profilo già ricoperti in quanto l’obiettivo perseguito dal legislatore consiste unicamente nel superamento del precariato”;*
- *“Dalla lettura combinata dei primi due commi dell’art. 20 risulta evidente che la stabilizzazione dei lavoratori **precari** costituisce obiettivo generale delle procedure di stabilizzazione [...] e soltanto l’eliminazione del precariato costituisce [...] apprezzabile interesse pubblico idonea giustificare l’eccezione alla regola della concorsualità;*

Preso altresì atto che:

- Il dott. Omissis risulta inquadrato, se pur in aspettativa per l’incarico in essere, nei ruoli di questa Azienda quale dipendente a tempo indeterminato ed a tempo pieno nella qualifica di Collaboratore Amministrativo professionale categoria “D”,
- pertanto il dipendente, de quo, per quanto suesposto, non risulta in possesso del requisito della “precarietà”;

Tenuto conto :

- Che con note n. 258745/2021 – 130992/2022-156787/2022-166516/2022 la Direzione Strategica, in virtù della Sentenza n. 596/2021, ha demandato il Settore Giuridico della Gestione Risorse Umane a procedere alla presa d’atto e al conseguente giusto inquadramento Giuridico ed Economico del Dipendente;

Attestato:

- che il presente provvedimento, alla stregua dell’istruttoria compiuta, e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella premessa costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, regolare e legittimo, nella forma e nella sostanza, ai sensi della vigente normativa e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.1 della L.20/94 e successive modifiche;

Attestata:

- la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati di cui al D.Lgs 196/2003 così come integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs 101/2018 per l’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalle novelle introdotte dalla legge 27 dicembre 2019 n.160, che contiene principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, a che con riferimento alla loro “diffusione”, e dichiarato di aver valutato la rispondenza del testo, compreso degli eventuali allegati, destinato alla diffusione per il mezzo dell’Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge;

DICHIARATO:

- che la documentazione originale a supporto del presente provvedimento è deposita e custodita agli del Dipartimento/U.O. proponente,
- che non sussistono motivi ostativi a procedere essendo l’atto conforme alle disposizioni di legge in materia ed ai regolamenti e/o direttive dell’Ente, nonché coerente con gli obiettivi strategici individuati dalla Direzione Generale e le finalità istituzionali dell’Ente

Il Responsabile del procedimento dichiara l’insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/90 in relazione al citato procedimento e l’aderenza del presente atto alle misure previste nel vigente piano anticorruzione

PROPONE

- ❖ **di prendere atto** della Sentenza n.596/2021 del Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro e per l’effetto:
 - **dare atto** che il dott. Omissis non presenta il possesso del requisito della “*precarietà*” ai fini dell’applicazione del comma 1 e/o comma 2 del d.lgs. 75/2017;
 - **rettificare** con effetti “*ex nunc*” la deliberazione n. 433 del 28.12.2018 limitatamente alla posizione del dott. Omissis, nella parte in cui prevede la proroga del contratto in essere “*fino alla conclusione e stabilizzazione degli aventi diritto delle procedure speciali di reclutamento previste dall’art. 20, co. 2, del precisato D.Lgs. n.75/2017*” che deve intendersi per il predetto dipendente “*sino alla adozione del presente provvedimento*”, attesa la mancanza del requisito di cui sopra;
 - **inquadrare** il Dott. Omissis, per effetto della cessazione del contratto di conferimento incarico, dalla data di adozione del presente provvedimento nella sua originaria posizione giuridica/economica di Collaboratore Amministrativo categoria “D” fermo restando l’assegnazione presso la UOS Gestione Liquidatoria.

Il Dirigente Amministrativo
Settore Giuridico del Personale
Dott. Antonino Di Domenico

IL COORDINATORE
GESTIONE RISORSE UMANE
Dott.ssa Francesca Morelli

II DIRETTORE GENERALE

in virtù: dei poteri conferitigli con D.G.R.C. n. 322 del 21/06/2022 e D.P.G.R.C. n. 110 del 04/08/2022

Vista

la proposta formulata dal Coordinatore dell’UOC Gestione Risorse Umane alla stregua dell’istruttoria compiuta dal citato Dirigente e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità e legittimità della stessa, a mezzo sottoscrizione, nella forma e nella sostanza ai sensi della vigente normativa e utilità per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.1 della L.20/94 e successive modifiche;

DELIBERA

per i motivi di cui alla premessa che qui si intendono integralmente riportati:

- ❖ **di prendere atto** della Sentenza n.596/2021 del Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro e per l’effetto:
 - **dare atto** che il dott. Omissis non presenta il possesso del requisito della “*precarietà*” ai fini dell’applicazione del comma 1 e/o comma 2 del d.lgs. 75/2017;
 - **rettificare** con effetti “*ex nunc*” la deliberazione n. 433 del 28.12.2018 limitatamente alla posizione del dott. Omissis nella parte in cui prevede la proroga del contratto in essere “*fino alla conclusione e stabilizzazione degli aventi diritto delle procedure speciali di reclutamento previste dall’art. 20, co. 2, del precisato D.Lgs. n.75/2017*” che deve intendersi per il predetto dipendente “*sino alla adozione del presente provvedimento*”, attesa la mancanza del requisito di cui sopra;
 - **inquadrare** il Dott. Omissis, per effetto della cessazione del contratto di conferimento incarico, dalla data di adozione del presente provvedimento nella sua originaria posizione giuridica/economica di Collaboratore Amministrativo categoria “D” fermo restando l’assegnazione presso la UOS Gestione Liquidatoria;
 - **di trasmettere** il seguente provvedimento all’interessato, al Direttore GFFEG e al Collegio Sindacale
 - **di dichiarare** la presente immediatamente eseguibile.

Esprime parere favorevole
Il Direttore Amministrativo
Dott. Germano Perito

Esprime parere favorevole
Il Direttore Sanitario
Dr. Primo Sergianni

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Gennaro Sosto

SI DICHIARA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

- È STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO DELL'AZIENDA, AI SENSI DELL'ART. 124 - COMMA 1 - DEL D. L.VO 18.08.2000 N.267, IL
15.09.2022

IL DIRIGENTE

.....

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA:

- AI SENSI DELL'ART.134 -COMMA 3 / 4 - DEL D.L.VO18.08.2000 N.267 IL 15.09.2022

- CON PROVVEDIMENTO DI GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N.RO _____
DEL _____

IL DIRIGENTE

.....

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE ESISTENTE AGLI ATTI D'UFFICIO

SALERNO, LÌ

IL DIRIGENTE

.....